

Panificazione

18 giugno 2012

L'art. 4 del D.L. 4.07.06, n. 223 convertito con modifiche ed integrazioni nella L. 4.08.06 ha liberalizzato le attività di produzione di pane.

In virtù di detta normativa è abrogata la legge 31 luglio 1956 n. 1002, sulla disciplina della panificazione nonché la lettera b- del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che prevedeva l'emissione del provvedimento di diniego all'apertura, trasferimento e trasformazione di panifici entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

Tale nuova normativa stabilisce che l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990, n. 241.

Tale dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

I Comuni e le Autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

In sintesi, la normativa in questione, prevede:

la denuncia di inizio attività (DIA) per lo svolgimento dell'attività di panificazione;

la competenza dei Comuni in tale materia, compresa quella della vigilanza, nonché quella delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria per le funzioni di vigilanza;

le sanzioni per la violazione di tali norme, sono quelle previste dall'art. 22, commi 1, 2, 5 lettera c (chiusura esercizio) del d.lgs. 114/98 e sono irrogate dal Sindaco del Comune competente per territorio v. comma 7, dell'art. 22 del suddetto d. lgs. 114/98.

Inoltre il comma 2 bis dell'art. 4 del decreto Bersani consente ai titolari di panifici la vendita dei prodotti del panificio per il consumo immediato, anche utilizzando i locali dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione (12/08/2007) con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministro della Salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni, saranno emanate le norme per attribuire la dicitura di panificio, di pane fresco e pane conservato e le eventuali modalità di conservazione e consumo.